

TUTTO CIÒ PREMESSO	4
DEFINIZIONI	4
Art.1. - Oggetto del Lotto ____ di Accordo Quadro	4
Art.2. - Ammontare del Lotto ____ di Accordo Quadro	5
Art.3. – Durata del Lotto ____ di Accordo Quadro	6
Art.4. - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	7
Art.5. - Contratti attuativi.....	7
Art.6. – Adeguata attrezzatura tecnica	9
Art.7. - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'Accordo Quadro e di appalto	9
Art.8. – Ulteriori disposizioni generali sull'Accordo Quadro	9
Art.9. - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art.10. – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati	11
Art.11. - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro	12
Art.12. - Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto	12
Art.13. - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio.....	12
Art.14. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art.15. – Consegna dei contratti attuativi e inizio dei lavori.	13
Art.16. - Termini per l'ultimazione dei lavori dei contratti attuativi	14
Art.17. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe dei contratti attuativi.....	15
Art.18. - Penali	16
Art.19. – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore	17
Art.20. - Danni alle opere e cause di forza maggiore.....	17
Art.21. - Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art.22. - Anticipazione.....	19
Art.23. – Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti.....	19
Art.24. – Prezzi e nuovi prezzi.....	21
Art.25. – Revisione prezzi	21
Art.26. - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	22
Art.27. – Garanzia definitiva	23
Art.28. - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	24
Art.29. – Definizione delle lavorazioni	25
Art.30. Variazione dei lavori.....	25
Art.31. - Norme di sicurezza generali	25
Art.32. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale.....	26
Art.33. - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	26
Art.34. - Cantieri temporanei o mobili.....	27
Art.35. – Personale addto	27
Art.36. – Subappalto, sub-contratti e Patto di integrità	28
Art.37. – Responsabilità in materia di subappalto	32
Art.38. – Pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti	32
Art.39. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	33
Art.40. – Osservanza dei contratti collettivi	34
Art.41. – Obblighi ex lege	35
Art.42. - Definizione delle controversie	35
Art.43. - Contestazioni	36
Art.44. - Contraddittorio	36
Art.45. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	37
Art.46. – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi	39
Art.47. - Ultimazione dei lavori - Conto finale.....	40
Art.48. – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	40
Art.49. - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	41
Art.50. – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	43

Art.51. - Riservatezza43
Art.52. – Trattamento dei dati44
Art.53. - Rinvio normativo.....44

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - LOTTO ____

LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – LOTTO ____

UFFICIO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA – 2024-2027

CIG XXXX - PROCEDIMENTO 2024_XX_FC

TRA

- l' Ing. Piero Tabellini, nata a _____ (___), il __/__/____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ dell'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, autorizzata, ai sensi della determinazione n. _____ del _____ e s.m., alla stipulazione dei contratti pubblici (di seguito per semplicità **"Stazione Appaltante"**, **"Amministrazione"** o **"Agenzia"**),

E

- _____, nato a _____ (___), il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della Società/Consorzio stabile _____, con sede legale in _____, Via _____, _____ – cap _____, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di _____ e Partita IVA _____, iscritta alla sezione ordinaria in data _____, con n. REA – _____, (di seguito per semplicità **"Appaltatore"** o **"Appaltatore"**)

PREMESSO

- che con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata, la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto suddiviso in lotti;
- che in data _____ è stato pubblicato il Bando per l'affidamento con procedura aperta del presente Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara (di seguito per semplicità anche **"Accordo"**);
- che con determinazione n. _____ del _____ si è dichiarata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice del presente lotto di Accordo Quadro, essendo state effettuate con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- che, ai fini dell'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'Appaltatore possiede l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, tra l'altro, per le categorie _____, classifica _____, con scadenza di validità quinquennale _____; *(specificare le categorie e le classifiche necessarie per il contratto)*

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si definiscono i seguenti termini:

- Accordo Quadro: accordo concluso tra una stazione appaltante ed un operatore economico il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai successivi appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- Stazione appaltante: *UT Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena* dell'Agenda regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Committente, UT Forlì-Cesena, Ufficio territoriale, Amministrazione. Per la fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro si intende Stazione appaltante il *Settore Appalti* dell'Agenda regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile;
- Appaltatore: impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Operatore economico, Ditta esecutrice, Impresa aggiudicataria, Esecutore, Ditta aggiudicataria, Esecutore dell'accordo, Affidatario, Operatore Appaltatore.

Art.1. - Oggetto del Lotto ____ di Accordo Quadro

1. Il presente Lotto ____ di Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO sul reticolo idrografico del Bacino _____, che saranno affidati mediante singoli contratti attuativi nell'arco temporale 2024-2027, entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
2. Il Lotto ____ di Accordo Quadro riguarda interventi urgenti di riduzione del rischio idraulico e tutte le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento funzionale di tratti di corsi d'acqua appartenenti al Bacino Idrografico cui il lotto si riferisce, così come descritti compiutamente nella *Relazione tecnica illustrativa – Lotto ____*. Potranno in particolare essere affidati mediante il presente Lotto di Accordo Quadro i lavori finanziati sul corrispondente bacino idrografico dall'Ordinanza 8/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione, dal Ministero della Transizione Ecologica e lavori in fase di programmazione (es: FESR, FSC etc.) nonché ulteriori interventi non determinati nella loro esatta entità, in aggiunta o in alternativa a quelli indicati.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'interno di un lotto anche contratti per l'esecuzione di lavori che in misura non prevalente dovessero interessare bacini idrografici adiacenti a quello cui il suddetto lotto si riferisce.

4. L'Accordo Quadro assume la qualifica di "**contratto normativo**", che contiene pertanto la disciplina generale inerente all'affidamento e all'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'Appaltatore con appositi e successivi contratti attuativi.
5. Per le specifiche caratteristiche dell'appalto il numero e l'importo dei contratti attuativi non sono puntualmente predeterminabili.
6. Le prestazioni oggetto del presente accordo sono riportate dettagliatamente nella *Relazione tecnica – illustrativa – Lotto ____* e nel *Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica* (anch'essi parte integrante dell'Accordo Quadro – Lotto ____), che regolamentano l'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la funzionalità idraulica del reticolo idrografico del Bacino _____.
7. I lavori di ciascun contratto attuativo saranno remunerati a misura sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale, alla data di approvazione in linea tecnica del corrispondente progetto esecutivo, unitamente alle voci di Prezzo contenute nell'elaborato "Elenco Prezzi", entrambi al netto del ribasso offerto in sede di gara.
8. La Stazione appaltante ha la possibilità di affidare mediante il presente Lotto di Accordo Quadro anche interventi rientranti nella programmazione del PR FESR 2021-2027 – Priorità 2 – Azione 2.4.2. - Interventi per contrastare il dissesto idrogeologico secondo un approccio ecosistemico e privilegiando approcci e tecnologie Nature Based Solution (NBS).
9. Gli interventi finanziati nell'ambito del PR FESR 2021-2027 saranno soggetti all'applicazione e alla verifica del principio DNSH e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti), che l'Appaltatore dovrà osservare nell'esecuzione dei contratti. In particolare, ai fini dell'applicazione e verifica del principio DNSH si prevede l'inserimento all'interno dei contratti attuativi delle soluzioni tecniche e delle misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre impatto ambientale, individuate dalla stazione appaltante nelle singole Schede relative agli interventi interessati.
10. L'Appaltatore deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente del lotto di Accordo Quadro; si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, per eventuali urgenze. L'Appaltatore designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
11. Gli articoli del presente lotto di Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art.2. - Ammontare del Lotto ____ di Accordo Quadro

1. L'importo complessivo massimo stimato del presente Lotto di Accordo Quadro è pari ad **Euro** _____, al netto di Iva.
2. L'importo contrattuale del Lotto di Accordo Quadro è comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 14 dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici e degli oneri aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del medesimo Codice. Tale importo corrisponde a quello dei lavori decurtato del ribasso percentuale offerto in sede di gara e aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di tutti i progetti esecutivi affidati mediante il presente Contratto.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari del Prezziario approvato con Delibera di Giunta Regionale vigente alla data di approvazione in linea tecnica di ciascun progetto esecutivo affidato mediante contratto attuativo, unitamente alle voci di Prezzo contenute nell'elaborato 6 "Elenco Prezzi" del presente Accordo.
4. I prezzi contrattuali di ciascun contratto attuativo sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche contrattuali, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.
5. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di interventi da commissionare all'Appaltatore, fino a concorrenza dell'importo del lotto di Accordo Quadro di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli importi della manodopera e degli oneri della sicurezza riportati nella Relazione Tecnica Illustrativa – Lotto _____ sono stati stimati come percentuale dei lavori, sulla base delle incidenze medie riscontrate dall'UT-FC nei progetti di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua. Nessuno dei suindicati valori è vincolante per l'aggiudicatario del Lotto _____.
7. Gli oneri della sicurezza verranno analiticamente determinati per ogni specifico intervento affidato mediante contratto attuativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti oneri della sicurezza non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.
8. A ciascun contratto attuativo si applica l'art. 120 co 9 del codice, entro il limite del valore del Lotto cui esso appartiene.

Art.3. – Durata del Lotto _____ di Accordo Quadro

1. Il Lotto di Accordo Quadro ha durata triennale a far data dalla sottoscrizione dello stesso o dalla data indicata nel primo verbale di consegna d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice; è fatta salva la possibilità di avvalersi di eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro – Lotto " " dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità Accordo Quadro – Lotto " " .
2. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione del contratto attuativo avente più lunga scadenza, sarà redatto il Certificato di ultimazione dell'Accordo Quadro-Lotto _____, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'Accordo Quadro – Lotto _____.

3. Ove l'importo complessivo dei contratti attuativi dovesse raggiungere l'importo massimo dell'Accordo Quadro-Lotto _____ prima della scadenza dei 2 anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
4. Alla scadenza del suddetto termine triennale l'Accordo Quadro – Lotto “ “ si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto, l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto attuativo.
5. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti attuativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per Accordo Quadro – Lotto “ “
6. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro, senza necessità di motivazione. In tal caso all'operatore Appaltatore del presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto nel presente Contratto.
7. Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori prima della stipula dei singoli contratti attuativi, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna d'urgenza sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Art.4. - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'allegato II.12 ed in conformità alla sua Tabella A, i lavori sono classificati in categoria prevalente e categorie scorporabili, come da documentazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro – Lotto “ “.

Art.5. - Contratti attuativi

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro – Lotto “ “ si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi per l'esecuzione di lavori che saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante: l'Accordo Quadro – Lotto “ “ non è pertanto fonte di obbligazione alcuna per la stazione appaltante, se non a seguito della stipulazione dei singoli contratti attuativi, in ragione del contenuto di questi.
2. I contratti attuativi saranno stipulati in applicazione dei prezzi determinati secondo quanto disposto all'art. 2 comma 3 del presente Accordo Quadro, fino a concorrenza dell'importo indicato ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Entro tale importo saranno compresi anche gli eventuali aumenti del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento dei contratti attuativi.
3. La Stazione appaltante si impegna a condividere, a seguito della avvenuta programmazione degli interventi previsti nell'arco di ciascuna annualità di vigenza dell'Accordo Quadro – Lotto “ “, gli interventi

che intende affidare all'Appaltatore. Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, la Stazione appaltante invierà specifiche comunicazioni all'Appaltatore contenenti gli elaborati progettuali di riferimento e ogni altra utile informazione alla buona esecuzione dei lavori previsti.

4. Al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della manodopera, oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
5. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
6. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Contratto).
7. I singoli contratti attuativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell'Accordo Quadro – Lotto “ “ e senza specifiche motivazioni, tramite autonoma procedura di affidamento, senza che l'Appaltatore dell'Accordo Quadro – Lotto “ “ possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
8. La stazione appaltante stipulerà i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro – Lotto “ “ in forma di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, nei casi previsti ai sensi di legge.
9. I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro – Lotto “ “ e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro. Sono compresi nell'accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto di ciascun contratto attuativo, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo o esecutivo.
10. Le prestazioni oggetto di obbligazione dei successivi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore consistono, sia nella realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia nel corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisoriale, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, in conformità ad ogni normativa, uso e prassi applicabile. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
11. I codici CIG e CUP relativi agli eventuali contratti attuativi dell'Accordo Quadro – Lotto “ “ saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti attuativi.

12. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto attuativo e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
13. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Art.6. – Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art.7. - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'Accordo Quadro e di appalto

1. In caso di norme dei Capitolati del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Accordo Quadro, è fatta tenendo conto delle finalità del medesimo Accordo Quadro e successivamente dei contratti attuativi e dei risultati ricercati con l'attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Nell'ambito dei contratti attuativi, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art.8. – Ulteriori disposizioni generali sull'Accordo Quadro

1. L'impresa aggiudicataria nominerà un **referente tecnico** con funzioni di interfaccia e coordinamento tra i direttori tecnici di cantiere delle imprese esecutrici e tra questi e l'UT (Capo Commessa) e un **referente amministrativo** del lotto di accordo quadro con funzioni di interfaccia con l'UT e del suo staff.
2. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché quelle relative all'eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.
3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'IVA si intende a carico della Stazione Appaltante.

5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. La Stazione Appaltante pagherà pertanto all'Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.
6. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Accordo Quadro.
7. L'Accordo Quadro sarà soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto, l'Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art.9. - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati del contratto di Accordo Quadro – Lotto “ “, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
 - a) l'Elaborato 5 “Elenco prezzi”
2. Fanno parte del contratto d'Accordo Quadro, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:
 - b) la *Relazione tecnica illustrativa – Lotto “ “*;
 - c) il *Capitolato speciale di Accordo Quadro - parte tecnica*;
 - d) il Piano di sicurezza e di coordinamento Generale, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano, se accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
 - e) le polizze di garanzia;
 - f) l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta in sede di gara;
 - g) il Patto d'integrità sottoscritto dall'Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143, adottato in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 10-*bis*, d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto Congruità);

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Accordo; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Codice.
5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
6. L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

Art.10. – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:
 - nel Contratto di Accordo Quadro;
 - nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica;
 - nel Contratto Attuativo relativo al singolo affidamento;
 - nella documentazione relativa al singolo Contratto Attuativo.
2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta o emanate durante il corso dei lavori. In particolare, si rammenta l'applicabilità di tutti gli atti assunti dall'Ufficio Territoriale, che saranno condivisi con l'Appaltatore a seguito della stipula dell'Accordo Quadro.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri specificamente indicati all'art. 15 del presente Accordo Quadro.
4. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro deve essere sempre e comunque effettuata a regola d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.
5. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo con gestione a proprio rischio.

6. L'Appaltatore è unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa, imperizia o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori.
7. Le Parti concordano che tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del Capitolato Speciale di Accordo Quadro e del Disciplinare trovano adeguata remunerazione nelle voci di Elenco Prezzi Unitari contrattuale.

Art.11. - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati relativi al presente Accordo e delle condizioni pattuite in sede di offerta.
3. In relazione a quanto offerto in sede di gara in riferimento al Criterio "D" ("GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN AMBITO FLUVIALE") in sede di progettazione esecutiva e/o esecuzione contrattuale saranno concordati i relativi prezzi per il singolo contratto attuativo.
4. L'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale dell'Accordo Quadro, sarà tenuto inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>. In riferimento ai contratti attuativi dovrà inoltre vigilare di conseguenza l'area o le aree di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo.

Art.12. - Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del Codice e alle condizioni e con le modalità previste al comma 2 secondo periodo ovvero che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art.13. - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Ufficio Territoriale ha domicilio presso la sede di Via Delle Torri, 6 – 47121 Forlì.

2. Per tutti gli effetti del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio legale in: _____ (_____), indirizzo pec: _____
3. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.
6. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
7. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui ai precedenti commi, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art.14. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dei contratti attuativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei relativi Capitolati speciali di appalto, negli elaborati del progetto definitivo e/o esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato, relativamente ai singoli contratti attuativi stipulati.
 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano la normativa vigente in materia, tra cui l'Allegato II.14 del codice.

Art.15. – Consegna dei contratti attuativi e inizio dei lavori.

1. Ciascun contratto attuativo verrà avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'Art. 3 Allegato II.14 del Codice ed ultimato tramite verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell'Art. 12 del medesimo allegato.

2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere *in via d'urgenza* alla consegna anticipata dei lavori o parte degli stessi prima della stipulazione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Per ogni contratto attuativo, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto predisposti. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto attuativo e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Appaltatore, per la sottoscrizione dei vari contratti attuativi, dovrà presentare la documentazione necessaria ivi richiesta:
 - a PASSOE dalla/e ditta/e esecutrice/i
 - b Autocertificazione sul possesso dei requisiti, da parte dalla/e ditta/e esecutrice/i, se non già presentata in gara,
 - c Piano operativo di sicurezza,
 - d Polizza definitiva e polizza assicurativa C.A.R. a favore di questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 117 del Codice
 - e Eventuali ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante.

Art.16. - Termini per l'ultimazione dei lavori dei contratti attuativi

1. Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
2. In occasione della stipula dei singoli contratti attuativi verrà definito il tempo utile per l'ultimazione degli stessi; i giorni sono intesi naturali e consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei lavori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori, le cui date costituiscono termini contrattuali, nell'ambito del periodo di validità dell'Accordo Quadro.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun contratto attuativo entro il termine indicato ai precedenti commi, con continuità dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di

ogni circostanza che possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

4. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro;
5. L'Appaltatore deve avere la disponibilità dei mezzi e manodopera per garantire la possibilità di realizzare le lavorazioni richieste anche contemporaneamente su più cantieri.

Art.17. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe dei contratti attuativi

1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
3. L'Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal RUP entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data riportata nel verbale di consegna lavori. L'ultimazione dei lavori è comunicata dall'esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 121 del Codice.
7. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.
8. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del singolo contratto per fatto

dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

9. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.18. - Penali

1. In applicazione del comma 1 dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, consegnato tramite singolo contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello **0,5 per mille** dell'ammontare netto del singolo contratto. La misura complessiva delle penali irrogate non può superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122, in materia di risoluzione del contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche:
 - a. in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per la consegna degli stessi;
 - b. in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP o dalla Direzione lavori;
 - d. in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e. per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell'area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi o dei ripristini, rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante o dalla Direzione lavori. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d'arte;
 - f. per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o mancata trasmissione dei documenti stessi alla Stazione appaltante entro i termini stabiliti dalla stessa o dalla Direzione lavori. Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla Direzione lavori, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta relativa all'intervento, addebitandone il relativo costo all'Appaltatore.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettere b) e c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma 2, lettere d) ed e), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

- ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera f) è applicata all'importo degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica non fornita.
5. Per ogni contestazione giustificata della Stazione appaltante per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.
 6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
 9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.19. – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui al singolo contratto attuativo, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art.20. - Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
4. Si applica l'articolo 9 dell'Allegato II.14.
5. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le cautele atte a evitarli.
6. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.
7. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
8. Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
 - i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie, materiali non ancora posti in opera;
 - i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Art.21. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., art. 3.
2. L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In riferimento ai singoli contratti attuativi, ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
5. Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.
6. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Art.22. - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici è prevista a favore dell'Appaltatore, previa sua formale richiesta, la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale di ciascun contratto attuativo assegnato. L'anticipazione sarà corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 co. 12 del Codice e su accertamento da parte del RUP dell'effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui di cui all'art. 117 co. 12 del Codice si applicheranno gli schemi tipo allegati al D.M. 193/2022.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo proporzionale pari alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art.23. – Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

1. La contabilizzazione dei contratti attuativi avviene a misura ed è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione ovvero dalla voce di elenco prezzi; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi del progetto dell'intervento da attuare mediante Accordo Quadro, ribassati con il ribasso offerto/i dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.
3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 5, oltre che del recupero dell'eventuale anticipazione; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, del Codice.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ogni

pagamento in acconto è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento** da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice.

5. Per i contratti attuativi che saranno affidati vale, salvo diversamente indicato nel capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa del contratto attuativo, la seguente suddivisione degli importi di avanzamento delle prestazioni al fine di stabilire la maturazione del diritto alla fatturazione:

<i>IMPORTO CONTRATTO</i>	<i>RATA DI SAL/SALDO</i>
Inferiore a 100.000 €	Un SAL finale oppure rata di saldo
Compreso tra 100.000 € e inferiore a 400.000 €	Un SAL intermedio (≥ 100.000 €); eventuale residuo a rata di saldo
Pari o superiore a 400.000 €	SAL intermedi (di importo minimo (≥ 100.000 €)); eventuale residuo a rata di saldo

6. Gli importi esatti degli Stati di Avanzamento Lavori saranno definiti negli elaborati del singolo contratto attuativo, in relazione al tipo di lavoro.
7. Fa eccezione il caso in cui l'Amministrazione, per particolari esigenze di rendicontazione dei finanziamenti o di programmazione della spesa, debba programmare SAL di importo inferiore.
8. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono di norma così stabiliti:
- il certificato di pagamento è emesso entro 7 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverrà entro 30 giorni, salvo che sia espressamente concordato nel contratto attuativo un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, dalla data di emissione del certificato stesso;
 - il collaudo finale ha luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori;
 - il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire nella misura e nei modi previsti dall'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

9. Qualora i lavori previsti all'interno dei contratti attuativi rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
10. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
11. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.
12. Ai sensi dell'articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell'articolo n. 17- ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, denominato "split payment", in sede di emissione del titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l'IVA è versata direttamente all'Erario e non più all'Appaltatore.

Art.24. – Prezzi e nuovi prezzi

1. Il prezzario di riferimento del singolo contratto attuativo è l'*"Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna – vigente alla data di approvazione del progetto dell'intervento da affidare nell'ambito dell'Accordo Quadro- Lotto " " unitamente alle voci di Prezzo contenute nell'elaborato 5 "Elenco Prezzi" del presente Accordo;* ai suddetti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Contratto e nel *Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica*, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.
3. I prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, sono comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.
4. Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire lavorazioni i cui prezzi non sono previsti nel presente contratto di Accordo Quadro, tali nuovi prezzi saranno determinati raggugliandoli a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data di concordamento del nuovo prezzo. Ai suddetti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.

Art.25. – Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi dei contratti attuativi, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti durante il periodo della loro efficacia.

2. La revisione prezzi non può apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.
3. Il procedimento di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Fino all'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici, ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera, considerata la maggiore attinenza con la tipologia di lavorazioni in oggetto, si utilizza quale riferimento l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo costruzione di un tronco stradale, con base 2015.
5. La revisione in aumento, di cui al comma 3, si attiva solo su istanza di parte e può essere richiesta una sola volta all'anno, decorsi dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto attuativo, salvo diverse disposizioni normative, assumendo l'ultimo valore dell'indice pubblicato dall'ISTAT.
6. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.
7. I maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi sono riconosciuti al netto di eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate, secondo le disposizioni vigenti.
8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi e dalla compensazione di prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;

Art.26. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. In conformità all'art. 119 del Codice fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
2. Ai sensi del co. 12 dell'art. 120 del Codice, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. e l'art. 6 dell'allegato II.14 che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
3. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

4. L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto di Accordo Quadro, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione.
5. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
6. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Art.27. – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 co.1 del Codice l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del **2 per cento** dell'importo dell'accordo quadro;
2. L'importo della garanzia per i contratti attuativi viene fissato pari al 5% del valore dei contratti con le maggiorazioni previste dall'art. 117 co. 2 del codice per ribassi superiori al 10%. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC o attraverso la piattaforma telematica mediante la quale è stata espletata la gara, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
5. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori:

- b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di sede stazione appaltante;
- c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso essere opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa

Art.28. - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a costituire, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui all'art. 117, comma 10, del Codice per ogni contratto attuativo, sulla base dei massimali indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante, conformi alle previsioni del Codice. Tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. I massimali della polizza sopra citata sono, di norma, i seguenti:
 - PARTITA 1: a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale del singolo contratto attuativo (compresa I.V.A.)
 - PARTITA 2: per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 200.000,00;
 - PARTITA 3: spese di demolizione e sgombero Euro 50.000,00;
 - responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere (PARTITA 1+ PARTITA 2+ PARTITA 3) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. In casi specifici tale importo potrà essere innalzato in proporzione alle caratteristiche e all'importo dell'appalto.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Ai sensi del co. 13 dell'art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art.29. – Definizione delle lavorazioni

1. In relazione al complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro descritte nella *Relazione tecnica illustrativa*, la Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di:
 - non assegnare interventi per una o più opere idrauliche previsti in Relazione, qualora non ne ravvisasse la necessità;
 - assegnare interventi per una o più opere idrauliche non descritte in Relazione, ma facenti comunque parte del reticolo di competenza nell'ambito territoriale oggetto del lotto del presente Accordo Quadro, qualora ne ravvisasse la necessità;
 - assegnare interventi di consolidamento dei versanti non descritti in Relazione ma facenti comunque parte dell'ambito territoriale oggetto del lotto del presente Accordo Quadro, qualora ne ravvisasse la necessità;
 - inserire ulteriori aree contigue al lotto nell'oggetto dell'Accordo qualora intervenissero modifiche alla perimetrazione dell'UT Forlì-Cesena.

Art.30. Variazione dei lavori

1. In riferimento ai singoli contratti attuativi, qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
2. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
3. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 120 del Codice e l'art. 5 dell'allegato II.14.
4. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione di un contratto attuativo si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto attuativo; in caso di variazione in aumento tale importo concorrerà al raggiungimento dell'importo massimo del lotto di Accordo Quadro, indicato al comma 1 dell'articolo 2.

Art.31. - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
5. L'Appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in tutte le attività contrattuali. Il tutto sempre in accordo e secondo quanto predisposto dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
6. L'Appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli del MIT.

Art.32. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale

1. L'Amministrazione ha predisposto un *Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale* (in sigla **PSC-G**). Nel **PSC-G** sono riportati i contenuti previsti nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, per le tipologie di intervento previste nella *Relazione tecnica illustrativa* e nel *Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica*.

Art.33. - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Per ogni contratto attuativo dovrà essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. In riferimento ai singoli contratti attuativi e laddove previsto, l'Appaltatore riceverà lo specifico Piano di Sicurezza e verrà informato dell'avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, prima della consegna dei contratti attuativi, il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs 81/2008.
4. L'Appaltatore si farà dunque carico di far predisporre il POS alla/e ditta/e esecutrice/i interessata/e allo specifico cantiere. Conseguentemente l'Impresa esecutrice predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza specifico, attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS verrà trasmesso al Coordinatore della Sicurezza

per l'esecuzione (o in mancanza, al Direttore dei Lavori) che ne verificherà l'idoneità, in applicazione dei contenuti minimi dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o al consorzio stesso. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Qualora non già nominato e ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione degli interventi, il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs 81/2008.
7. L'Appaltatore è tenuto all'adeguamento dei piani di sicurezza degli appalti affidati senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto di Accordo Quadro o dal presente capitolato, oltre che dai contratti attuativi e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
8. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione e al Direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
9. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.34. - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).
2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme del D.Lgs 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art. 119 (Subappalto) del Codice, in particolare l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. I richiami del precedente articolo 34 "Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza" a specifici articoli del D.Lgs n. 81/2008 e del Codice, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art.35. – Personale addetto

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo all'esecuzione dei lavori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei lavori dei singoli contratti attuativi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente.
3. Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

Art.36. – Subappalto, sub-contratti e Patto di integrità

1. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto può essere subappaltato, ma non può essere a sua volta oggetto ulteriore di subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute, sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. In sede di autorizzazione al subappalto, la Stazione Appaltante valuterà se la percentuale dell'importo contrattuale che l'operatore economico ha indicato di voler subappaltare, alla luce dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, consenta all'appaltatore di mantenere la qualifica di esecutore in proprio delle opere e dei lavori dedotti nel contratto d'appalto.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
 - b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma

dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023.

7. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto, **allegando al contratto di subappalto il computo metrico estimativo delle lavorazioni date in subappalto.**
8. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con l'imposta di bollo, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- Contratto di subappalto contenente:
 - a) l'indicazione dei costi della sicurezza, che in base all'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, devono essere specificamente indicati nel contratto di subappalto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo

1418 del codice civile; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore dovrà essere indicata la quota-parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore principale;

- b) l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
- c) la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- d) le seguenti clausole, a pena di nullità:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

- Dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.
- Dichiarazione dell'appaltatore che ha verificato che il subappaltatore garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e vigilerà per scongiurare l'utilizzo del lavoro irregolare da parte del subappaltatore.
- Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

- dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) assenza dei motivi di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 da comprovarsi tramite produzione del DGUE;

(Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata)

- Comunicazione, resa ai sensi del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.)

- attestazione SOA;

(se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00)

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 sui requisiti speciali idonei ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
- la comunicazione del conto corrente dedicato;
- (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) l'accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 565 del 2022.

9. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto.

10. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

11. È considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

12. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

13. L'appaltatore dovrà indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovrà munire tutto il personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui

alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

14. IN CASO DI CONSORZIO EX ART. 67 DEL CODICE):

- la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo;
- il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo.

Art.37. – Responsabilità in materia di subappalto

1. Si applica quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto).
4. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art.38. – Pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti

5. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

1. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore ed ai subcontraenti, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.
2. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ai sensi dell'art. 119 comma 1, quinto periodo del D.lgs 36/2023. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.
4. Il RUP invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 6 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art.39. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art.40. – Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all'Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
 - delle condizioni normative di cui sopra;
 - delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
 - del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc.).
5. La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

6. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
7. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
8. Qualora per inadempienza retributiva dell'Appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie.

Art.41. – Obblighi ex lege

1. L'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.
2. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
3. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro.
5. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
6. Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procederà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applica il co. 6 dell'art. 11 del Codice.

Art.42. - Definizione delle controversie

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 210 del D.lgs 36/2023; la transazione è disciplinata dall'art. 212 del D.lgs 36/2023.
2. E' escluso l'arbitrato.

3. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi che non si siano potute definire con l'accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 42 del Codice.
7. Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi è quello di Forlì-Cesena.
8. Ai sensi dell'articolo 215 del D.lgs 36/2023 può essere costituito il Collegio consultivo tecnico, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche.
9. Il CCT è obbligatorio in caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Previo accordo tra le parti, il collegio è costituito con determinazione del Dirigente.
10. Nelle more dell'adozione delle Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

Art.43. - Contestazioni

1. Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al RUP e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

Art.44. - Contraddittorio

1. Ciascuno delle Parti può aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.
2. In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

3. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
4. L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Art.45. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, che non permettono la stipula di ulteriori contratti attuativi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti attuativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
3. Per la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi si applica la disciplina di cui all'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere i contratti, con le procedure dell'art. 122 del Codice che qui si intende interamente richiamato, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi, che sono considerati grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;
 - j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

- l) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art. 119, comma 2, del Codice;
- m) per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
4. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento; pertanto, la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.
 5. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell'Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
 - nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti agli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
 - nei casi previsti dagli articoli del presente Contratto;
 - nel caso di subappalto non autorizzato;
 - nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci percento) dell'importo del contratto attuativo.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 8. L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
 9. In caso di risoluzione di un contratto attuativo l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell'Accordo Quadro.
 10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

11. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
12. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
13. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.
14. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato, ai sensi dell'art. 124, co.2 secondo periodo.
15. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con delibera di Giunta regionale n. 565/2022.

Art.46. – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del Codice, si riserva il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di almeno 20 giorni.
2. In caso di recesso da uno dei contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il pagamento dei lavori, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.
4. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
5. In caso di recesso dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al precedente comma con riferimento ai contratti attuativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall'Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto Appaltatore, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Art.47. - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. Alla conclusione dei lavori di ciascun contratto attuativo, e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, è previsto l'accertamento dell'ultimazione, previa constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, mediante emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 al Codice, da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.
2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, può essere previsto un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di dette lavorazioni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante.

Art.48. – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Le operazioni di collaudo relative alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono disciplinate dai singoli contratti attuativi in base alle relative prescrizioni normative.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 50 co 7 del Codice.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

4. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo.
8. Qualora l'Amministrazione accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all'uopo un termine perentorio.
9. Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell'Amministrazione, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.
10. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Amministrazione nelle stesse ipotesi.

Art.49. - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall'impresa.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- d) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- e) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- i) le vie di accesso al cantiere;
- k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- l) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- m) la redazione degli elaborati finali (cosiddetti elaborati "come costruito" – "as built") delle opere realizzate, secondo gli standard formali che impartirà il Direttore dei lavori. Detti elaborati devono essere consegnati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- n) le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- o) le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni dell'EPU;
- p) i calcoli per la determinazione dell'eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed approvazione dell'Amministrazione;
- q) le spese relative alla quota del 50% dell'eventuale Collegio Consultivo Tecnico, ove nominato.

7. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi (art. 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.).
8. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
9. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL-

Art.50. – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) tutte le spese contrattuali (relative all'Accordo Quadro e ai successivi contratti attuativi);
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori,
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all'eventuale registrazione del contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi;
 - e) le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative.
2. E' altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del presente contratto di Accordo Quadro in proporzione al valore del contratto, ai sensi del co. 10 dell'art. 18 del Codice.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori oggetto dell'Accordo Quadro.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
5. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

Art.51. - Riservatezza

1. Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all'Offerta che

non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.

3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del Contratto.

Art.52. – Trattamento dei dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede l'applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.
2. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
3. L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.
4. L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.
5. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art.53. - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica, trovano applicazione le norme riportate all'inizio del presente contratto, in particolare: d.lgs.36/2023 e, in quanto compatibili le norme del Codice civile.